

## IVA

---

### ***Fattura, autofattura e integrazione: attenzione ai dati anagrafici***

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Il contenuto delle **autofatture** e delle **operazioni soggette ad integrazione "elettronica"** deve rispecchiare gli elementi previsti dall'[articolo 21 D.P.R. 633/1972](#): in particolare, i **dati anagrafici** relativi al cedente e al cessionario cambiano a seconda che trattasi di **autofatture** o di **integrazioni**.

Sul punto, la [circolare 14/E/2019](#) al **paragrafo 6.4** propone diversi **casi di compilazione**.

Il documento di prassi richiamato analizza, in primo luogo, l'ipotesi in cui il cessionario debba **integrare una fattura soggetta a reverse charge "interno"**.

Si tratta, ad esempio, delle **fatture per le prestazioni di servizi di pulizia relative ad edifici**, ricevute senza Iva ai sensi dell'[articolo 17, comma 6, lett. a-ter, D.P.R. 633/1972](#), che devono essere integrate dal committente con un **documento separato**.

Tale "**documento di integrazione**" può essere **inviato facoltativamente allo Sdl** per ottemperare all'**obbligo di conservazione** a norma.

In tal caso, i **dati del cessionario/committente** vanno riportati nella sezione "**Dati del cedente/prestatore**" e nella sezione "**Dati del cessionario/committente**".

Diverso è il caso dell'**autofattura per omaggi o per autoconsumo**: tale fattispecie richiede che i **dati del cedente/prestatore** siano indicati sia nella sezione "**Dati del cedente/prestatore**" che nella sezione "**Dati del cessionario/committente**".

Si evidenzia che tale ipotesi richiede l'**emissione obbligatoria dell'autofattura elettronica**, con registrazione della stessa **solo nel registro Iva delle vendite** per consentire la liquidazione dell'Iva a debito.

Distinta casistica è, invece, quella del **mancato ricevimento della fattura** del fornitore entro quattro mesi dall'effettuazione dell'operazione, che richiede l'emissione di un'**autofattura elettronica "denuncia"** ad opera del cliente, nei trenta giorni successivi, al fine di evitare le sanzioni previste dall'[articolo 6, comma 8, D.Lgs 471/1997](#) (**tipo documento TD20**).

Nel campo "**Dati del cedente/prestatore**" vanno inseriti i riferimenti del fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura, mentre nella sezione "**Dati del cessionario/committente**" vanno inseriti quelli relativi al soggetto che emette e trasmette via Sdl il documento, vale a dire il

cliente dell'operazione. Nella sezione **"Soggetto Emittente"**, infine, è necessario riportare il **codice "CC"** (cessionario /committente).

Esiste, inoltre, la possibilità che la **fattura venga emessa da un soggetto terzo, in nome e per conto del cedente**. L'onere di documentare l'operazione rimane in capo al soggetto individuato dalla legge, ossia il cedente o prestatore, tuttavia viene assolto avvalendosi di un terzo come, ad esempio, per le **società sportive dilettantistiche** ai sensi dell'[articolo 1, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs 127/2015](#).

Il **campo cedente/prestatore** sarà valorizzato con i dati del cedente/prestatore così come i **dati del cessionario committente** saranno quelli propri del cessionario/committente ma il campo **"Soggetto Emittente"** dovrà essere **valorizzato con "TZ" (Terzo)**.

Come ricordato in premessa, i **dati anagrafici obbligatori della fattura** riflettono le **indicazioni dell'articolo 21 D.P.R. 633/1972**.

Così, ad esempio, nel caso in cui nella fattura **non venga riportato il codice Rea** (Repertorio Economico Amministrativo) **non è necessario emettere una nota di credito** per correggere l'omessa informazione in quanto non è un elemento richiesto dal citato **articolo 21**: tale conclusione è stata fornita dall'Agenzia delle entrate con la **risoluzione 208/E/2019**.

Nel caso specifico erano state inviate delle fatture elettroniche senza l'indicazione del codice Rea. L'Agenzia delle entrate ha precisato che le **norme civilistiche richiedono il numero di iscrizione nel registro delle imprese** negli atti e nella corrispondenza e, pertanto, anche nelle fatture.

Sulla base dell'**obbligo civilistico**, le specifiche tecniche della fattura elettronica ([Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate Prot. n. 89757 del 30 aprile 2018](#)) contengono le indicazioni dell'**Iscrizione REA tra gli elementi anagrafici** che devono essere obbligatoriamente valorizzati nei soli casi di società soggette al vincolo dell'iscrizione nel registro delle imprese, ai sensi dell'[articolo 2250 cod. civ.](#).

L'[articolo 2250, comma 1, cod. civ.](#) prevede che *«Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati[...] l'ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero d'iscrizione[...]»*. L'omessa indicazione comporta la **sanzione amministrativa pecuniaria** individuata nel successivo [articolo 2630 cod. civ.](#) (da 103 a 1.032 euro).

Non trattandosi però di un elemento richiesto dalle richiamate disposizioni Iva, l'assenza del codice Rea **non ha riflessi in termini di documentazione delle operazioni** e non obbliga all'emissione di alcuna nota di variazione ex [articolo 26 D.P.R. 633/1972](#). Tale strumento è comunque utilizzabile laddove, nei tempi ed al ricorrere delle ipotesi individuate nell'articolo citato, si debba/voglia operare una **variazione dell'imponibile o dell'imposta e, unitamente, far emergere il numero REA**.

